

REPUBBLICA ITALIANA

Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa Ufficio del co-Agente del Governo dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Strasburgo

APPUNTO

SUI PRINCIPI DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA IN TEMA DI ECCESSIVA DURATA PROCEDURALE

I. Nozione di procedimento rientrante nell'ambito dell'art. 6 della Convenzione. Perché si abbia il diritto, previsto dall'art. 6 della Convenzione, ad un procedimento entro un termine ragionevole, occorre che si sia in presenza di un procedimento penale o di una contestazione su "diritti di carattere civile", di cui ci si possa plausibilmente considerarsi titolare.

Perché si verta in tema di "controversia su diritti ed obblighi di natura civile", è richiesta l'esistenza dei seguenti presupposti:

- Una "controversia". Secondo l'interpretazione datane dalla corte, si è in presenza di una "controversia" allorquando si ha una procedura il cui esito è determinante per il diritto o l'obbligazione di cui si tratta (Ringeisen, 16.7.71, § 94). Occorre cioè che non vi sia un legame tenue né delle ripercussioni lontane ma che il diritto o l'obbligazione devono costituire l'oggetto o l'uno degli oggetti della controversia (Le Compte, Van Leuven et De Mayere, 23.6.81, §47), cosicché tale legame diretto mancherebbe in caso di procedura incidentale, dove appunto l'art. 6 § 1 non trova applicazione (Balmer-Schafroth ed altri c. Svizzera, 26.8.97, § 40). Inoltre deve trattarsi di una controversia seria e fondata, con un sufficiente grado di probabilità di riuscita della tesi sostenuta (Acquaviva c. France, 21.11.95, §46; Sporrong et Lônnroth, 23.9.82, §81; Balmer-Schafrot).
- B) Dei "diritti od obbligazioni" che siano oggetto di tale controversia. Deve trattarsi di diritti che si possano dire riconosciuti in diritto interno e che siano o meno protetti anche dalla Convenzione (König, § 89; Benthem, § 34). In quest'ambito rientrano anche controversie che oppongano un privato cittadino ad un'autorità pubblica (ad esempio, vi rientrano le procedure



dinanzi al tribunale di sorveglianza in sede di ricorso contro il regime previsto dall'art. 41 bis della legge penitenziaria, L. 354/75).

A contrario dunque diritti non protetti dal sistema giuridico interno non possono aspirare alle garanzie di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione (l'art. 6 §1 è considerato dalla Corte Europea una lex specialis rispetto all'art. 13 che è invece una lex generalis; quest'ultima norma infatti impone l'esistenza di un ricorso interno, che sia effettivo, diretto a permettere al singolo di far valere dinanzi all'autorità nazionale l'asserita violazione di un diritto o di una libertà garantita dalla Convenzione Europea; cfr. Kudla c. Polonia, 26.10.00).

Non rientra, in linea generale, nel campo di applicazione dell'art. 6 §1 della Convenzione una ristretta cerchia di controversie e cioè:

- le cause tra cittadino e P.A., allorquando siano presenti contemporaneamente i tre elementi A) seguenti: a) le cause concernono direttamente l'assunzione, la carriera e la cessazione d'attività di funzionari pubblici, organici alla P.A. od anche a contratto, il cui impiego sia caratterizzato da un elemento funzionale e cioè dalla partecipazione diretta od indiretta all'esercizio di poteri pubblici o di funzioni esercitate nell'interesse generale dello Stato o della collettività, quali, indicativamente, le attività riconducibili alle forze armate o di polizia (Massa c. Italia del 24 agosto 1993, Neigel c. Francia del 17 marzo 1997, Pellegrin c. Francia dell'8 dicembre 1999, §§ 58 e ss.); b) per tali cause non sia previsto un procedimento giurisdizionale interno dallo stesso ordinamento nazionale (Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia, G.C., 19 aprile 2007); c) ci deve essere un collegamento tra l'oggetto della causa e l'esercizio della funzione pubblica, tale che venga in considerazione il legame di fiducia e lealtà tra il privato e lo Stato, per cui, a contrario. non deve trattarsi di cause che riguardano delle rivendicazioni puramente od essenzialmente patrimoniali (quali pagamento di stipendi o di pensioni) o che sorgono dopo la chiusura del rapporto lavorativo o che siano estrance alle prerogative discrezionali della P.A. stessa. Se invece anche uno solo di tali elementi non ricorra, la deroga non è giustificata e quindi il detto art. 6 §1 trova viceversa applicazione (Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia, G.C., 19 aprile 2007; De Santa c. Italia; Lapalorcia c. Italia e Abenavoli c. Italia del 2 settembre 1997; Nicodemo c. Italia del 2 settembre 1997; Benkessiouer c. Francia del 24 agosto 1998; Couez c. France del 24 agosto 1998; Pellegrin c. Francia, cit., § 67);
- B) le cause fiscali, dove le prerogative statuali sono sovrane (Schouten et Meldrum c. Olanda, 9 dicembre 1994, §50; Ferrazzini c. Italia, G.C. 12 luglio 2001, §29).
- C) non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 §1 della Convenzione nemmeno i procedimenti di volontaria giurisdizione, ai quali, dunque, non si applicano le garanzie procedurali previste dal suddetto articolo, compreso il diritto al "termine ragionevole" (sentenza Macri' c. Italia, 12 giugno 2007);
- D) anche la procedura di estradizione è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 6: la corte europea ha infatti specificato che il tempo necessario per ottenere l'estradizione dell'imputato dall'estero non si computa ai fini della valutazione sul rispetto del termine ragionevole (Yosifov c. Bulgaria del 7 dicembre 2006);



- E) l'art. 6 §1 della Convenzione non trova applicazione neppure per le procedure straordinarie aventi come fine la decisione sulla revisione o riapertura di una procedura conclusasi con un giudicato (Ban c. Romania del 7 dicembre 2006, § 22, che a sua volta richiama la decisione Kozak c. Ucraina).
- II. I parametri utilizzati dalla Corte europea per constatare la violazione del diritto al termine ragionevole. In qualche migliaio di sentenze concernenti l'Italia, nonché in altre pronunce riguardanti anche altri paesi (cfr. De Landsheer c. Belgio del 15 luglio 2005; Dattel c. Lussemburgo del 4 agosto 2005; Quattara c. Francia; ecc.), la corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che le autorità nazionali devono vigilare per assicurare una ragionevole durata del procedimento, in quanto l'art. 6 §1 della C.e.d.u. obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il loro sistema giudiziario in modo tale che i giudici possano assolvere le loro funzioni nel rispetto della durata ragionevole del procedimento. Ne consegue che il numero eccessivo di cause iscritte a ruolo, anche se costante, non costituisce un valido motivo per giustificare l'eccessiva durata di una procedura (Portington c. Grecia, 23 settembre 1998, § 33; Iarrobino c. Italia, 26 luglio 2001).

Proprio perché l'efficace organizzazione del sistema giudiziario riveste carattere determinante, la corte europea invita, in generale, a prestavi molta attenzione: così, più precisamente, particolare attenzione deve essere prestata, da parte del giudice che tratta la causa, nell'acconsentire ad un'istanza di rinvio od a verificare il tempestivo deposito da parte di un perito della relazione necessaria ai fini della decisione. Infatti, ai fini della valutazione del carattere "ragionevole" della durata del procedimento, vengono in considerazione vari fattori, tra cui la complessità dell'affare (sotto il profilo dell'oggetto della causa, dell'importanza della posta in gioco, del numero di gradi di giudizio), il comportamento del ricorrente (il quale puo' avere eventualmente contribuito all'allungamento della procedura) nonché quello delle autorità nazionali (ad esempio, sotto l'aspetto di esorbitanti periodi di inattività, concretizzatisi in lunghi intervalli tra le varie udienze). In particolare, in Amassoglou c. Grecia del 21 luglio 2005, la corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato la violazione dell'art. 6 §1 (durata irragionevole) in quanto la procedura si era rivelata non complessa e la sua lentezza risultava principalmente dal comportamento dei giudici aditi (nella specie si trattava di un procedimento penale snodatosi attraverso tre gradi di giurisdizione, per un totale di sette anni e dieci mesi, periodo che andava dalla notizia della sua apertura comunicata all'indagato fino al passaggio in giudicato della decisione).

Per accertare se vi è stata o meno violazione del diritto al "termine ragionevole", la valutazione preliminare sulla durata concerne innanzitutto il cd. "periodo da considerare", in relazione al quale la Corte europea ha tracciato alcune linee-guida, che devono considerarsi obbligatorie per il giudice nazionale, atteso che spetta proprio alla Corte europea il potere di dire l'ultima parola sul significato delle disposizioni della Convenzione, fornendone l'unica interpretazione "autentica"; cio' risulta innanzitutto dal testo stesso dell'articolo 32 della Convenzione e, comunque dalla circostanza che la Corte puo' essere adita solo successivamente all'esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 35 §1); del resto, le quattro pronunzie del gennaio 2004 delle Sezioni Unite (sentenze 1338, 1339, 1340 e 1341 del il 26 gennaio 2004) hanno



costituito l'inizio di un riconoscimento sistematico, da parte della Cassazione, della forza vincolante, all'interno del sistema interno, dei principi convenzionali, quali interpretati dalla Corte Europea, per finire poi con le sentenze 348 e 349 del 24 ottobre 2007 della Corte Costituzionale che hanno definitivamente chiarito i rapporti tra diritto convenzionale e diritto nazionale¹.

Orbene, secondo la Corte europea, una causa civile inizia con la notifica della citazione od il deposito del ricorso e termina con il passaggio in giudicato della sentenza. Una causa penale inizia con la conoscenza del procedimento a proprio carico da parte dell'indagato/imputato e termina

- In caso di contrasto insanabile, non superabile attraverso un'operazione di interpretazione conforme della norma interna, il giudice nazionale deve porre in essere un sistema di salvaguardia convenzionale consistente nel sollevare una questione di illegittimità costituzionale dinanzi alla Consulta, per contrasto tra la norma nazionale e l'art. 117 Cost., come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 12.3.01 n. 59 secondo il seguente tenore <La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>. La nuova formulazione dell'art. 117 C. permette alla norma convenzionale di essere assunta a parametro interposto di legittimità costituzionale (§ 4.3 sentenza 348/07; § 6.2 sentenza 349/07).
- Occorre riconoscere che, antecedentemente alla nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione, operata con legge costituzionale del 2001, vi era una lacuna legislativa quanto al rango da attribuire alle norme convenzionali pattizie, che si riverberava sulla materia dei principi che dovevano garantire l'osservanza di determinati obblighi internazionali assunti dallo Stato (§ 4.2 sentenza 348/07; § 6.2 sentenza 349/07).
- Tale possibilità di sollevare questione dinanzi alla Corte Costituzionale non significa, comunque, attribuire rango costituzionale alle norme convenzionali: la normativa recata dalla Convenzione (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) è stata infatti introdotta nell'ordinamento italiano con la forza propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione, onde ha valore di fonte normativa primaria (§§ 6.1.1 e 6.2 sentenza 349/07). Beninteso, non si tratta comunque di norma pattizia avente valore di semplice legge ordinaria in quanto essendo la stessa, in forza dell'art. 117, una "norma interposta", essa è, nello stesso tempo, di rango subordinato alla Costituzione ma intermedio tra questa e la legge ordinaria (§ 4.5 sentenza 348/07).
- Se da un lato l'interpretazione "autentica" delle norme convenzionali spetta alla Corte di Strasburgo, che in tal modo garantisce anche l'applicazione uniforme della Convenzione europea in tutti i Paesi ad essa aderenti, dall'altro lato la Corte Costituzionale, una volta accertato un contrasto insanabile tra la norma nazionale e l'art. 117 C., attraverso l'incompatibilità con una norma Cedu fungente da "parametro interposto" di costituzionalità, non è esentata dall'effettuare un ulteriore controllo e cioè verificare se la norma Cedu, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, non si ponga in possibile contrasto con altri principi costituzionalmente garantiti e non determini cosi' un vulnus alla Costituzione stessa (§ 4.7 sentenza 348/07; § 6.2 sentenza 349/07).

¹ Secondo le sentenze della Corre Costituzionale nn. 348 e 349 depositate il 24 ottobre 2007;

⁻ Risulta dal testo stesso dell'articolo 32 della Convenzione che spetta alla Corte europea il potere di dire l'ultima parola sul significato delle disposizioni della Convenzione, fornendone l'unica interpretazione "autentica" (§ 4.6 sentenza 348/07; § 6.2 sentenza 349/07).

⁻ Il principio convenzionale, come interpretato dalla Corte Europea, non è dotato di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale, dunque lo stesso, ove in contrasto insanabile con una legge ordinaria, non è immediatamente applicabile né produce effetti diretti e di conseguenza il giudice nazionale non è abilitato a disapplicare la norma interna con la quale il principio si pone in contrasto (§ 4.3 sentenza 348/07; § 6.1 sentenza 349/07).

⁻ Cio' costituisce una conseguenza della tesi, da sempre sostenuta dalla Corte Costituzionale, secondo cui le norme convenzionali non rientrano nel campo di applicazione né dell'art. 10 ne dell'art. 11 della Costituzione (§ 6.1 sentenza 349/07)¹. D'altro canto, mentre l'adesione ai Trattati comunitari ha permesso all'Italia di entrare in un ordinamento più ampio di natura sopranazionale, le norme Cedu restano norme internazionali pattizie che vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno (§ 3.3 sentenza 348/07).



anch'essa con il passaggio in giudicato della sentenza; per calcolare la durata del procedimento, la Corte considera dunque come dies a quo una qualsiasi notizia, pervenuta al ricorrente, circa l'apertura di un procedimento a suo carico, mentre come dies ad quem, il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il procedimento stesso (in sostanza, la Corte utilizza, come parametro di riferimento, il periodo in cui una persona è consapevole di essere oggetto di un procedimento penale; cfr. da ultimo Barry c. Irlanda, 15 dicembre 2005).

In caso di costituzione di parte civile in un processo penale, il periodo va dal deposito della denuncia-querela fino alla decisione sul quantum del risarcimento o della riparazione, emessa eventualmente dal giudice civile, in separato procedimento civile cui abbia appositamente rinviato il giudice penale. Sul punto infatti la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in numerose sentenze (cfr., tra le tante, Torri c. Italia del 31 maggio 1997 e Latry c. Francia del 26 febbraio 2006) che, allorquando un sistema normativo nazionale preveda un meccanismo incentrato su due procedimenti, di cui il primo stabilisce l'esistenza del diritto al risarcimento dei danni e l'altro la misura di tale risarcimento, bisogna considerare che, ai fini dell'art. 6 §1 della Convenzione dei diritti dell'uomo, il diritto di carattere civile si trova "determinato" solo allorquando il detto ammontare sia stato precisato e determinare un diritto significa non solo pronunciarsi sulla sua esistenza ma anche sulla sua estensione o sulle sue modalità d'esercizio, cosa che include evidentemente il calcolo dei danni da risarcire (Torri, citata, § 19; Silva Pontes c. Portogallo del 23 marzo 1994, §13);

Se al processo di cognizione segue un processo di esecuzione, le due fasi si saldano ai fini della valutazione del "periodo da considerare" e dunque del giudizio sulla eventuale "durata esorbitante" (Silva Pontes c. Portogallo, Di Pede c. Italia, Zappia c. Italia).

Non sono imputabili a responsabilità dello Stato e dunque non si contano ai fini del "periodo da considerare":

- a) i periodi intercorrenti tra una sentenza emessa in un grado di giurisdizione ed il deposito dell'impugnazione della sentenza stessa, che determina un ulteriore grado di giurisdizione, allorquando vi sia coincidenza tra colui che si lamenta dell'esorbitante durata processuale e colui che impugna (*I.J.L. e altri* c. Regno Unito del 19 settembre 2000, §120 e ss.);
- b) i rinvii richiesti dalla parte per motivi personali, per suo impedimento, per sciopero degli avvocati, ecc., purché si tratti di rinvio non oltrepassante i due mesi;

Detto questo, va precisato che la Corte europea non specifica mai quale è l'esatto periodo che, detratti i tempi non imputabili a responsabilità dello Stato, vada considerato quale "durata eccessiva", ai fini della seconda valutazione, che riguarda l'entità del danno morale da risarcire. L'impressione che si ricava dai precedenti della Corte europea è anzi che "periodo da considerare" e "danno morale" da esorbitante durata, da risarcire ex art. 41 della Convenzione, spesso si confondano tra loro.

III. I parametri utilizzati dalla Corte europea per determinare il danno morale da violazione del diritto al termine ragionevole. Una volta che il cd. "periodo da considerare" sia



stato, per ipotesi, ritenuto irragionevolmente esorbitante, si passa alla seconda fase, cioè alla valutazione dell'eventuale danno da risarcire. Al contrario del danno materiale, che necessita di una prova stringente, si ritiene che il danno morale discenda automaticamente e normalmente, sia pure con le dovute eccezioni che si vedranno, in caso di constatazione di una durata processuale irragionevole. Quanto ai parametri risarcitori, come lo Stato gode di un margine di apprezzamento molto largo nell'organizzare in concreto il rimedio interno in conformità con il proprio sistema giuridico, le sue tradizioni ed il livello di vita del paese, così parallelamente il giudice nazionale, nel liquidare il danno, potrà rifarsi e rapportarsi, in proporzione, alle liquidazioni concesse a livello nazionale per altri tipi di danno, di diversa natura, in modo da assicurare un'armonia tra la gerarchia assiologia dei danni possibili. Nell'ambito di questa valutazione discrezionale, è concesso al giudice nazionale anche di riconoscere indennizzi inferiori a quelli fissati dalla corte europea per casi simili, purché il divario non sia irragionevole ed il rimedio sia abbinato alla possibilità per il ricorrente di chiedere misure acceleratorie della procedura principale e purché inoltre si tratti di decisioni rapide, motivate ed eseguite celermente (cfr. Decisione Dubjakova c. Slovacchia del 10 ottobre 2004). Allorquando invece tali requisiti siano assenti, l'indennizzo dovrà essere più elevato, pur potendosi mantenere ad un livello inferiore ai parametri europei.

Quanto al rapporto "ragionevole" tra danno liquidato a livello nazionale e danno normalmente riconosciuto in sede europea, va precisato innanzitutto che la corte europea dei diritti dell'uomo non indica parametri generali e precisi in base ai quali determinare il danno morale da esorbitante durata processuale. La corte infatti ammette che sarebbe impossibile ed impraticabile cercare di fornire una lista di previsioni dettagliate che coprano qualsiasi eventualità e ritiene dunque che tutti i necessari elementi di raffronto vadano trovati per via di interpretazione logico-sistematica nei precedenti giurisprudenziali della corte stessa, riferibili a "casi simili". Ora, atteso che la corte non indica mai, nelle sue sentenze, quale è il periodo esatto da imputare a responsabilità dello Stato né indica gli elementi di similitudine tra il caso trattato ed altri casi precedenti, ne risulta che è ben difficile individuare quali parametri di liquidazione sia corretto applicare ad un caso determinato. In definitiva, i criteri di liquidazione della corte non sono trasparenti e sono tuttora praticamente segreti.

Il modus operandi seguito dalla corte europea dei diritti dell'uomo per riconoscere l'ammontare del danno morale nei casi italiani di lungaggini è dunque abbastanza empirico e consiste sostanzialmente nel prendere in considerazione l'intera procedura e nel detrarre i soli periodi riconducibili a responsabilità del ricorrente; quanto al periodo che ne risulta dopo tale detrazione, la corte fissa, per ogni anno di procedura (e non dunque per ogni anno di ritardo strettamente imputabile alla responsabilità dello Stato, come previsto dalla cd. Legge Pinto), un ammontare di 1.000 euro, che poi divengono 1.500 man mano che la procedura si allunga irragionevolmente in dipendenza della sussistenza di vari fattori riconducibili al numero dei gradi di giudizio, alla complessità dell'affare, al comportamento delle autorità nazionali nel procedimento (tanto per fare qualche esempio: se una causa semplice, caratterizzata da molti ed ingiustificati rinvii d'ufficio, è durata dieci anni in primo grado, la Corte sarebbe portata a riconoscere, approssimativamente, 1.000 euro per i primi tre anni e 1.500 a partire dal quarto anno; se invece si



tratta di una causa sempre della durata di dieci anni, ma complessa, snodatasi in due gradi di giurisdizione e senza particolari responsabilità delle autorità nazionali, il danno morale dovrebbe essere calcolato nella misura di 1.000 euro ad anno a partire dal sesto o settimo anno e fino al decimo). Tale ammontare andrà poi soggetto a criteri di riduzione o di aumento (aggiratesi sui 2.000 euro) in dipendenza di un ulteriore fattore rappresentato dall'importanza della posta in gioco (una cosa è una causa di lavoro per un lavoratore che vive del suo modesto stipendio ed altra cosa è una causa con petitum di 1.000 euro intentata da persona benestante: nel primo caso ci sarà l'aumento, nel secondo la diminuzione pari a circa 2.000 euro). La somma che ne risulta alla fine è la cd. "somma base", cioè la somma che la Corte Europea riconoscerebbe in caso di mancanza di rimedio interno.

Se invece il sistema nazionale prevede un rimedio interno apposito, la somma liquidata dal giudice domestico potrebbe anche attestarsi su livelli inferiori alla suddetta "somma base". Il giudice nazionale, nell'ambito del suo discrezionale margine di apprezzamento, puo' dunque anche liquidare un danno morale molto inferiore a quello rappresentato dalla ed. "somma base", purché in rapporto ragionevole con la stessa. Se a livello nazionale viene riconosciuto un risarcimento da danno morale inferiore a quello normalmente liquidato dalla corte europea, quest'ultima non indica con chiarezza quale potrebbe essere la forbice ragionevole tra i due danni; puo' soltanto inferirsi per via indiretta, attraverso l'esame delle liquidazioni effettuato in nove sentenze pronunziate dalla Grande Camera in data 29 marzo 2006 (Scordino n. 1, Apicella, Cocchiarella, Musci, Mustacciuolo I e 2, Procaccini, Riccardi Pizzati, Zullo), che la corte europea, avuto riguardo alle caratteristiche del rimedio italiano della cd. Legge Pinto, così come attualmente strutturato, reputi adeguato il riconoscimento a livello nazionale di un danno non inferiore al 45% di quello normalmente ottenibile a Strasburgo². Di conseguenza il parametro liquidatorio utilizzabile dal giudice nazionale è pari a meno della metà di quello applicabile dal giudice europeo.

Non sempre poi, al riconoscimento di una durata processuale esorbitante consegue un danno morale da risarcire. La corte europea (v. Apicella, G.C., § 93) ammette infatti come ragionevole l'opinione della Corte di Cassazione (sentenza n. 8568/05), secondo cui il danno morale discende

² Il fatto che sia riconosciuta un'ampia discrezionalità al legislatore ed al giudice nazionale nella gestione del rimedio interno fa passare in secondo piano la circostanza che il meccanismo ragionativi, per determinare l'entità del danno morale, sia diverso a livello nazionale ed a livello europeo. Infatti, occorre rammentare che il rimedio Pinto stabilisce il dirino ad un'equa riparazione, la quale deve tenere in considerazione solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole e che va determinata a norma dell'art. 2056 c.c. In sostanza il giudice nazionale, investito di un ricorso Pinto, in genere articola un ragionamento per spiegare: a) quanti anni devono imputarsi a periodo fisiologico per ogni grado di giudizio; b) quanti anni, ulteriori rispetto a quelli fisiologici, non vanno imputati a responsabilità dello Stato convenuto in quanto la causa appare particolarmente complessa ovvero si è verificata una responsabilità nelle lungaggini od un vero e proprio ostruzionismo della parte ricorrente oppure la condotta delle autorità giudiziarie coinvolte nella causa si è dimostrata particolarmente tesa a velocizzare il procedimento; c) inoltre, detraendo gli anni di cui ai precedenti punti a) e b), quanti anni residui sono da imputare effertivamente a responsabilità dello Stato contraente; d) infine, quale ammontare deve essere corrisposto per ogni anno di ritardo addebitabile allo Stato. La corte europea, al contrario, non risulta mai sviluppare un ragionamento similare ma tende a riconoscere genericamente un ammontare per ogni anno di procedura (e non di ritardo), sia pur temperato dai criteri della complessità dell'affare, del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità nazionali, nonché del livello di vita del paese.



normalmente dalla violazione del diritto ad un termine ragionevole, che non ha bisogno di dimostrazione, salva la prova contraria in casi particolari, per cui sarebbe possibile ipotizzare una procedura esorbitante che comporti un danno morale minimo od addirittura inesistente (cfr. *Nardone c. Italia*), purché si motivi adeguatamente tale assenza di danno.

Nell'ipotesi, poi, in cui il giudice nazionale ritardi la conclusione della procedura per il riconoscimento della violazione del "termine ragionevole", occorre aumentare l'ammontare dell'indennizzo, al fine di non penalizzare ulteriormente il ricorrente. I quattro mesi, previsti dalla Legge Pinto, per l'emissione della decisione sono considerati adeguati dalla corte europea, la quale sottolinea altresì che il legislatore nazionale, sempre al fine di garantire il carattere "effettivo" del rimedio, sarebbe autorizzato a stabilire, per tale particolare tipo di procedimento di riparazione, una procedura più sommaria di quella prescritta per gli altri riti. In ogni caso, la decisione va eseguita entro i sei mesi dal deposito, poiché il diritto d'accesso ad un tribunale, previsto dall'art. 6 §1 della C.e.d.u., sarebbe illusorio se uno Stato permettesse che una decisione giudiziaria obbligatoria restasse ineseguita. Dunque, sarebbe inopportuno, in quanto renderebbe "ineffettivo" il rimedio, costringere un ricorrente ad esperire un'azione esecutiva contro lo Stato per ottenere l'esecuzione di una sentenza a suo favore (Metaxas c. Grecia del 27 maggio 2004, §19; Karahalios c. Grecia dell'11 dicembre 2003), non potendo lo Stato neppure trincerarsi dietro "esigenze di cassa" per giustificare il suo ritardo nel pagamento (Bourdov c. Russia, § 35). Se il pagamento dell'indennizzo, riconosciuto all'esito della procedura della legge Pinto, avviene dopo i sei mesi, la Corte Europea, ove sia investita del caso, riconosce un ulteriore risarcimento, per il danno morale da ritardo di esecuzione, pari a 100 euro per ogni mese di ritardo oltre il sesto.

Va rilevato, comunque, che fino alle citate sentenze di Grande Chambre del 28 marzo 2006, che hanno avuto il merito di creare parametri più o meno comuni per gli Stati aderenti alla Convenzione, ad altri Paesi risultava applicato, in tema di compensazioni monetarie, un trattamento molto più favorevole di quello riservato all'Italia³; cio' a causa dell'esistenza di numerosissimi

³ Così' in materia civile se si esaminano dei ricorsi contro altri paesi, é possibile dedurre che la media del danno liquidato/anni di procedura è molto inferiore rispetto ai parametri scaturiti dalla giurisprudenza del 29 marzo 2006 riguardante l'Italia; ecco di seguito alcuni esempi:

Nelissene c. Belgio del 23.10.03 (revoca di due donazioni, 7 anni e 9 mesi per 2 gradi: 5.000 €); nessun ricorso o compensazione a livello interno

Landsheer c. Belgio del 15.10.05 (causa contrattuale, 6 anni per 1 grado: 6.000 €); nessun ricorso o compensazione a livello interno

Garcia Da Silva c. Portogallo del 27.04.04 (inventario di beni ereditari, 12 anni per 1 grado: 7500 €); nessun ticorso o compensazione a livello interno

Dagot c. Francia del 27.04.04 (causa di lavoro, diligenza speciale richiesta, 7 anni e 9 mesi per 3 gradi: 3.500 E); nessun ricorso o compensazione a livello interno

Plaksine c. Russia del 29.04.04 (risarcimento danni, 5 anni e 6 mesi per 1 grado, procedura pendente: 2,400 €); nessun ricorso o compensazione a livello interno

Holzinger c. Austria del 30.01.01 (esazione di una somma, 12 anni per 3 gradi: 2.180 €); nessun ricorso o compensazione a livello interno



Guiraud c. Francia, 29 marzo 2005: procedura penale durata 10 anni e 3 mesi (di cui 6 anni e 8 mesi di istruzione) per tre istanze. Constatazione di violazione dell'art. 6: 10.000 € per torto morale più 500 € per spese (a livello nazionale ed europeo)

Calleja c. Malta, 7 aprile 2005: procedura penale per risarcimento danni, durata quasi 9 anni per 3 gradi di giudizio; nessum ricorso o riparazione a livello interno. Constatazione di violazione dell'art. 6, più violazione dell'art. 5/3: 5.000 € per danni morali (compresa violazione dell'art. 5/3) più 4.832 € per spese a livello nazionale ed europeo

Stamos e altri c. Grecia. 19 maggio 2005: procedura civile per risarcimento danni durata quasi 9 anni per 3 gradi; nessun ricorso o compensazione a livello interno. Constatazione di violazione degli articoli 6 e 13 per 4 ricorrenti: 4.000 € per danni morali più 2.000 €, per spese, accordari congiuntamente ai 4 ricorrenti (cioè 1.000 + 500 ciascuno)

Barry c. Irlanda. 15 dicembre 2005: procedura penale durata più di 10 anni in istruzione preparatoria, con la messa in accusa formale e ancora pendente, combinata con una procedura disciplinare e la sospensione dell'esercizio di professione; nessun ricorso o compensazione a livello interno. Constatazione di violazione degli articoli 6 e 13: 8.000 € per danni morali e 7.000 € per spese

<u>Dostal</u> c. Repubblica Ceca, 21 febbraio 2006: procedura in materia di custodia dei figli e assegno alimentare (esigente diligenza speciale) della durata di 5 anni e 5 mesi per un grado; nessun ricorso o compensazione a livello interno. Constatazione di violazione dell'art. 6; equa soddisfazione non reclamata

Larry c. Francia. 23 febbraio 2006: procedura penale con costituzione di parte civile, durata quasi 7 anni per la sola istruzione; nessun ricorso o compensazione a livello interno. Constatazione di violazione dell'art. 6: 5.500 € per danni morali, più 919 € per spese della procedura della Convenzione (richiesta respinta per le spese di procedura interna)

Casse c. Lussemburgo. 27 aprile 2006: procedura civile durata più di 10 anni, ancora pendente, e procedura penale durata 9 anni e 10 mesi, pendente in istruzione preparatoria senza atto formale di messa in accusa; nessun ricorso per contestare la durata della procedura; nessuna compensazione a livello interno. Constatazione di violazione dell'art. 6 e dell'art 13: 16.000 € per danno morale più 1.500 € per le spese

Ebru e Tayfun Engin Colak c. Turchia. 30 maggio 2006: procedura sul riconoscimento di paternità (esigente diligenza speciale: § 75) durata più di 8 anni e 9 mesi per 5 istanze. Constatazione di violazione degli art. 6 e 13 per la durata della procedura, e violazione dell'art. 8: 12.000 € per danni morali (compresa la violazione dell'art. 8) più 2.000 €, per spese, concordati congiuntamente ai due ricorrenti (6.000 + 1.000 € ciascuno)

Barszcz c. Polonia, 30 maggio 2006: procedura civile durata 5 anni e 3 mesi per 2 istanze; ricorso nazionale non espletabile nella fattispecie, nessuna compensazione a livello interno. Constatazione di violazione dell'art. 6: 3.000 € per danni morali;

Blake c. Regno Unito. 26 settembre 2006: procedura civile durata 9 anni e 2 mesi per 3 istanze; nessun ricorso o compensazione a livello interno. Constatazione di violazione dell'art. 6: 5.000 € per danni morali e 2.000 € per spese (nella fattispecie la Corte ha tenuto in considerazione che il ricorrente aveva raggiunto, malgrado la procedura, una parte dei propri fini e aveva ricevuto parte del proprio denaro: § 43)

Herbst c. Germania. 11 gennaio 2007: procedura civile per indennizzo contro lo Stato, durata 18 anni e 9 mesi per 4 gradi di giudizio; nessun ricorso o compensazione a livello interno; posta in gioco importante per il ricorrente (§ 80). Constatazione di violazione dell'art. 6: 10.000 € per danni morali.

Occorre altresì sottolineare che si tratta di casi in cui, a differenza dei ricorsi italiani, i rimedi interni mancavano, o non erano stati esercitati o erano stati rigettati, mentre, nelle citate sentenze di Grande Chambre, la Corte ha affermato che: "la somma che la Corte accorderà a titolo di risarcimento danni potrà essere inferiore a quella che si può dedurre dalla sua giurisprudenza nel caso in cui la parte ricorrente abbia già ottenuto a livello nazionale una constatazione della violazione e un risarcimento nell'ambito di una via di ricorso interna".

Altrettanto in materia penale, nella sentenza Iarrobino, la corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato la violazione del principio del termine ragionevole, in relazione ad un procedimento durato sei anni e sei giorni e snodatosi in due gradi di giurisdizione, concedendo anche un'equa soddisfazione in denaro ai sensi dell'art. 41 della C.e.d.u., malgrado che il procedimento si fosse concluso con una declaratoria di prescrizione, alla quale i ricorrenti non avevano rinunciato. In Uhl c. Germania del 10 maggio 2005, invece, la corte, pur riscontrando la violazione del termine ragionevole per un procedimento durato nove anni e 5 mesi per quattro gradi di giudizio, conclusosi con la condanna del ricorrente, riteneva di non concedere alcuna equa soddisfazione, avuto riguardo a tutti gli elementi della fattispecie. Negli stessi termini la corte si era espressa vari anni prima nelle pronunzie Eckle c. Germania e Abdoella c. Olanda.



ricorsi seriali a carico dell'Italia, che dimostravano l'esistenza di problemi strutturali nell'ordinamento e nell'organizzazione giudiziaria interna (anche se va detto che i ricorsi contro l'Italia, in materia, sono ascrivibili essenzialmente a cinque - sei studi legali, che spesso dichiarano anche di aver anticipato le spese, a dimostrazione della natura a volte speculativa del ricorso e dell'opinabile interesse della parte per una reale accelerazione della sua procedura).

IV. Il diritto al termine ragionevole applicato a specifiche ipotesi di procedimenti (procedure con società come parti, con più parti nonché procedure concorsuali e per finita locazione). Abbiamo visto che la nozione di procedimento, presa in considerazione dall'art. 6 comma l della Convenzione e, di riflesso, dalla cd. Legge Pinto (n. 89/01), consiste nella procedura che si estrinseca in una serie di atti che si svolgono sotto la direzione o la vigilanza del giudice, il quale deve garantire la legittimità del loro svolgimento.

Nella sentenza Comingersoll c. Portogallo del 6.4.00 (§§ 31-37), la Corte Europea si è poi dilungata sulla necessità di riconoscere il danno morale da violazione del diritto all'equo processo anche agli enti ed alle persone giuridiche che siano parti in una procedura dalla durata esorbitante. La corte ha infatti sostenuto che una procedura eccessivamente lunga che veda coinvolto un ente od una persona giuridica possiede l'attitudine ad arrecare pregiudizio alla reputazione dell'ente, a determinare incertezza nell'adozione delle decisioni strategiche per la vita aziendale, a provocare problematiche attinenti la gestione nonché, in misura minore, a creare angoscia e fastidio nelle persone che hanno responsabilità di gestione. La Corte precisa comunque che, quanto ad una società, l'an ed il quantum di un danno morale, e dunque di un risarcimento, dipendono dalla fattispecie concreta e dunque il danno morale è, per così dire, meno automatico rispetto all'ipotesi di procedura con una persona fisica come parte.

Nella sentenza di Grande Chambre, Arvanitaki-Roboti ed altri c. Grecia, del 15 febbraio 2008, la Corte Europea ha poi precisato che se la durata esorbitante interessa una procedura con più parti, l'esistenza di tale pluralità di parti influisce sull'ammontare del danno morale e dunque dell'equa soddisfazione da liquidare, la quale deve attestarsi su livelli pro-capite più bassi (a volte anche notevolmente), rispetto a quelli normalmente riconosciuti in ipotesi di procedura con unica parte.

Attesa la suddetta nozione di procedimento, ne consegue che l'art. 6 trova applicazione anche per dolersi dell'eccessiva durata delle procedure concorsuali nonchè delle conseguenti limitazioni patrimoniali e restrizioni personali automatiche applicate al fallito (fra l'altro eliminate o comunque ampiamente rivisitate con l'ultima novella in tema di riforma delle procedure concorsuali). In una serie di sentenze contro l'Italia (*Luordo, Bottaro, Neroni, Goffi, Forte*), infatti, la corte europea ha ravvisato la violazione di una serie di articoli della Convenzione (8, 13, 1 Protocollo n.1 e 2 Protocollo n. 4), in relazione alla eccessiva durata di una procedura concorsuale (circa 10-15 anni in media a far data dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento), la quale aveva determinato, in considerazione delle restrizioni applicate al fallito per un lungo tempo, un ingiustificato squilibrio tra l'interesse generale al rimborso dei creditori e l'interesse del fallito al



godimento pacifico dei suoi beni, al rispetto del diritto della privacy (sotto il profilo della corrispondenza) ed alla libertà di movimento.

Anche nella giurisprudenza italiana, del resto, è ormai pacificamente accreditata la tesi secondo cui il rimedio della cd. Legge Pinto n.89/01 puo' essere utilizzato anche per dolersi delle lungaggini della procedura fallimentare, che è una procedura giurisdizionale come tutte le altre (cfr. sentenza della I sezione della Corte Suprema di Cassazione n. 17261/02). Tale principio fissato dalla giurisprudenza italiana deve essere poi raccordato con un altro dictum della Cassazione, secondo cui il criterio equitativo stabilito dalla menzionata Legge Pinto non puo' essere simbolico ma deve essere proporzionato agli effettivi danni patrimoniali e morali cagionati dalla eccessiva durata del procedimento, facendo rientrare nei danni morali anche <la situazione soggettiva di disagio per il protrarsi, oltre il tempo ragionevole della procedura concorsuale, dello status di fallito, con tutte le inerenti limitazioni alla libertà di circolazione, all'elettorato attivo e passivo, alla facoltà di esercitare le libere professioni, ecc.> (cfr. massima della I sezione della Corte Suprema di Cassazione n. 362 del 14.1.03). Sempre a proposito delle procedure fallimentari, va invece smentita l'opinione diffusa, secondo cui il fallito non sarebbe in grado di influire sulla lunghezza della relativa procedura, per cui un'eventuale protrazione della stessa oltre un termine ragionevole sarebbe addebitabile unicamente agli organi statuali. Tale tesi non appare fondata, se solo si pensi che la mancata od incompleta tenuta dei libri e delle scritture contabili ovvero la commissione di atti soggetti a revocatoria, in quanto lesivi delle ragioni dei creditori, sono tutti comportamenti che obbligano gli organi del fallimento a complesse attività per ricostruire la vita aziendale, individuare i creditori da avvisare per permettere loro di insinuarsi al passivo, azionare i rimedi per recuperare e distribuire tra i creditori le attività sottratte, ecc.

Nel contesto delle procedure fallimentari va fatta menzione della decisione Sgattoni del 6 ottobre 2005, con la quale la corte europea ha introdotto due concetti importanti: A) l'efficacia del rimedio interno di cui alla Legge Pinto, anche per dolersi delle restrizioni personali e patrimoniali causate da una procedura fallimentare eccessivamente lunga; efficacia di cui occorre prendere atto dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 362 del 14.1.03, con la quale è stato ritenuto applicabile il ricorso interno a tutte le restrizioni direttamente connesse alle lungaggini procedurali. Ne discende la necessità del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, dunque del nicorso Pinto, per poter depositare un ricorso alla Corte Europea in tema di procedure fallimentari; B) nell'ipotesi di procedure concorsuali riguardanti società, il ricorso deve essere formulato non dall'amministratore della società ma dal liquidatore eventualmente nominato dall'assemblea dei soci dopo la dichiarazione di fallimento, altrimenti il ricorso è irricevibile per tutto cio' che riguarda gli asseriti danni causati alla società da una procedura fallimentare eccessivamente lunga. Cio' in quanto con il fallimento la società passa da uno stato di gestione attiva ad una situazione di scioglimento e messa in liquidazione (artt. 2308 c.c. per le società personali e 2448/2497 c.c. per le società di capitali); in tale seconda fase l'amministratore decade dalle sue funzioni e l'assemblea dei soci deve nominare un liquidatore (artt. 2309, 2497, 2450 c.c.). Ne deriva che se la presentazione del ricorso alla Corte Europea viene effettuata da un soggetto diverso dal liquidatore, manca il requisito della legittimazione attiva ad agire, atteso che la società non puo' ritenersi impegnata da



qualcuno che non la rappresenti legalmente (parallelamente, in presenza di identiche condizioni, analoga constatazione di carenza di legittimazione attiva dovrebbe risultare anche nel caso di rimedio interno ex Legge Pinto).

Comportano ripercussioni sull'art. 6 C.e.d.u. anche le lungaggini delle procedure per finita locazione e le conseguenti ricadute patrimoniali. In verità, i casi italiani di finita locazione, dai casi remoti Scollo c. Italia del 28.9.95 ed Immobiliare Saffi c. Italia del 28.7.99 in poi, riguardano più un problema di art. 6 sotto il profilo del "diritto ad un tribunale" che di art. 6 sotto il profilo del "diritto ad un termine ragionevole". La corte europea ha ritenuto infatti che la non esecuzione delle ordinanze di finita locazione costituisce un problema di accesso ad un Tribunale piuttosto che una tematica di durata della procedura; concerne in sostanza la problematica per cui la mancata esecuzione di una sentenza appare inaccettabile in uno stato di diritto e comporta la violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo di un diniego di giustizia (oltre che del diritto al rispetto della proprietà). Sempre in tema di locazioni la corte europea, nella sentenza Mellacher e altri c. Austria del 19.12.89, ha precisato che <nei settori come quello dell'abitazione, che occupa un posto centrale nelle politiche sociali ed economiche delle società moderne, la Corte rispetta la valutazione compiuta a questo proposito dal legislatore nazionale, a meno che questa si riveli manifestamente sprovvista di base ragionevole>. Tale limite della ragionevolezza è stato a sua volta individuato nella necessità di evitare che il proprietario sopporti un onere individuale esorbitante e sproporzionato rispetto all'interesse generale che si intende conseguire nonché nell'indispensabilità di fissare delle garanzie per gli stessi proprietari contro rinvii indefiniti dell'esecuzione degli sfratti. A questo proposito, la Corte, nel caso Spadea e Scalambrino (§§41-46), ha ad esempio concluso che la precarietà della condizione di un inquilino puo' giustificare una protezione sociale <ri>rinforzata> e di conseguenza il permanere in un appartamento, malgrado la pendenza di uno sfratto esecutivo, evitando di tacciare di irragionevolezza una normativa nazionale statuente in questi termini. Sempre nell'ottica di evitare che sul proprietario gravi un sacrificio eccessivo, la corte europea si è occupata del meccanismo di compensazione per i ritardi nella restituzione dei beni locati, previsto nel sistema italiano all'art. 1591 c.c. Secondo alcune indirette affermazioni della corte europea (Mascolo c. Italia del 16.12.04, § 45-46; Lo Tufo c. Italia del 21.04.05, § 67-69), tale meccanismo potrebbe essere sia idoneo a controbilanciare gli opposti interessi in gioco in una procedura esecutiva di sfratto sia a costituire un idoneo rimedio interno che occorre previamente esperire prima del ricorso alla corte europea. La corte europea dichiara poi esplicitamente che il meccanismo dell'art. 1591 c.c. è idoneo a compensare i danni materiali, eventualmente subiti dal proprietario di un immobile a causa del comportamento illegittimo del conduttore che continua ad occupare l'immobile malgrado una procedura esecutiva di finita locazione, apparendo, in tale ambito, la responsabilità dello Stato limitata unicamente ad aspetti procedurali e marginali. L'art. 1591 c.c., disposizione di carattere generale applicabile alle locazioni in difetto di una normativa speciale, prevede appunto che il conduttore di un appartamento concesso in locazione, se continua ad occuparlo dopo essere stato colpito da un provvedimento di sfratto (e quindi, formalmente, non più in forza di un contratto di locazione efficace), deve non solo continuare a pagare il canone pattuito ma anche risarcire al proprietario il maggior danno eventuale che possa derivare dalla sua illegittima permanenza nell'abitazione.



IV. La Corte Europea ed il rimedio interno per violazione del diritto al termine ragionevole. Il rimedio interno, previsto dalla Legge 89/2001 (cd. Legge Pinto), col prevedere un equo indennizzo in caso di irragionevole durata di un procedimento penale, è finalizzato essenzialmente ad ottemperare ai dettami dell'art. 13 della C.e.d.u., il quale prevede il diritto di ogni persona a presentare un ricorso innanzi ad una magistratura nazionale al fine di far valere la supposta violazione di un diritto o di una libertà riconosciuta dalla C.e.d.u.. Poiché tra questi diritti vi è anche quello ad un processo entro un tempo ragionevole, la violazione di tale diritto deve poter innescare un conseguente ricorso dinanzi al giudice nazionale. Finora non è dato registrare la sussistenza di decisioni della corte europea, che tacciano il rimedio interno ex Legge Pinto come uno strumento giuridico interno non sufficientemente efficace (cosa che determinerebbe una violazione, appunto, dell'art. 13 della C.e.d.u.). Circa poi i rapporti tra rimedio interno e ricorso alla corte europea, tale problematica è stata oggetto di un approfondito chiarimento attraverso nove sentenze pronunziate dalla Grande Camera in data 29 marzo 2006 (Scordino n. 1, Apicella, Cocchiarella, Musci, Mustacciuolo 1 e 2, Procaccini, Riccardi Pizzati, Zullo).

In sostanza, la giurisprudenza europea è giunta a fissare le seguenti direttive:

- 1. il ricorso alla corte europea è possibile anche nell'ipotesi in cui sia stata già esperita la strada del rimedio "Pinto", ogni qualvolta il giudice nazionale, malgrado la sussistenza delle condizioni necessarie, non abbia constatato la violazione del "termine ragionevole" oppure abbia omesso di riconoscere somme a titolo di equo indennizzo ovvero anche quando abbia liquidato, a titolo di indennizzo, somme non collimanti con i parametri europei; in tali casi il ricorrente conserva la qualità di vittima, prevista dall'art. 34 della C.e.d.u., e dunque egli potrebbe ottenere un ulteriore riconoscimento da parte della corte europea dei diritti dell'uomo di altre somme a titolo di equa soddisfazione
- 2. gli Stati sono liberi di decidere quale tipo di rimedio interno adottare: può trattarsi di un rimedio diretto solo ad accelerare la procedura o di un ricorso avente ad oggetto solo la concessione di un indennizzo ovvero con oggetto misto (se però si tratta di paesi che hanno già conosciuto constatazioni di violazione per lungaggini, un ricorso solo in funzione acceleratoria potrebbe essere auspicabile ma non sufficiente, specie in caso di estensione esorbitante della procedura). Vari possono poi essere i metodi appropriati per compensare l'eccessiva lungaggine procedurale, non esclusa una riduzione della pena (cfr. Beck c. Norvegia del 26 giugno 2001). Non va dimenticato a questo proposito che, nel sistema italiano, vi è la possibilità riconosciuta dall'art. 3 b della legge Pinto di compensare la parte anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione di avvenuta violazione del diritto al termine ragionevole (norma peraltro, a quanto è dato sapere, mai applicata⁴). Se è data la possibilità al ricorrente di chiedere misure acceleratorie della procedura principale e se inoltre il rimedio interno porta a decisioni rapide, motivate ed eseguite celermente

⁴ Va ricordato, *incidenter tantum*, a questo proposito, che il D.P.R. n. 289/05 prevede l'iscrizione nel casellario giudiziario delle sole sentenze della Corte Europea relative a provvedimenti giudiziali ed amministrativi già iscritti nel casellario.



(cfr. Decisione Dubjakova c. Slovacchia del 10 ottobre 2004), l'indennizzo riconosciuto a livello nazionale puo' anche essere notevolmente inferiore alla somma che sarebbe corrisposta normalmente dalla Corte Europea in caso di mancanza di rimedio interno. Allorquando invece tali requisiti siano assenti, l'indennizzo dovrà essere più elevato, pur potendosi mantenere ad un livello inferiore ai parametri europei (cioè, una Pinto, che fosse anche acceleratoria" e non solo "risarcitoria", legittimerebbe la corresponsione di indennizzi anche al disotto del 45% della "somma base" normalmente riconosciuta dalla Corte Europea, fino ad arrivare per esempio al 20-25% di quest'ultima).

Premesse tali grandi linee tracciate dalla corte europea sulla tematica del rimedio interno, va ulteriormente precisato che, in ogni caso, il rimedio interno della Legge Pinto, apprestato dal nostro legislatore, non si è dimostrato da solo idoneo a chiudere il procedimento dinanzi al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per l'adozione di misure generali idonee a risolvere la problematica della durata esorbitante dei procedimenti giudiziari (sembrerebbe viceversa che il rimedio Pinto abbia addirittura appesantito ulteriormente il sistema senza eliminare le conseguenze delle già constatate violazione e prevenime altre, con il risultato immodificato che l'Italia continua ad essere permanentemente monitorata su tale problematica delle lungaggini processuali). Infatti, il ricorso ex Legge Pinto non prevede delle condizioni di procedibilità della domamda di equa soddisfazione, quali ad esempio la previa richiesta di misure acceleratorie nel procedimento principale (si pensi al meccanismo acceleratorio già presente nel nostro sistema all'art. 465 c.p.p. od agli artt. 186 bis, ter, quater c.p.c.). Cio' determina un'altra conseguenza ancora e cioè che, come già specificato supra, trattandosi di rimedio puramente risarcitorio, gli indennizzi devono essere più elevati.

Nicola Lettieri Co-agente aggiunto del Governo-Addetto giuridico della Rappresentanza